

(BUR2009019)

(5.3.5)

D.g.r. 7 ottobre 2009 - n. 8/10271**Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della l.r. 12/2007**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i., in particolare art. 20;
- il d.lgs. 152/2006 «Testo Unico in Materia Ambientale» e s.m.i.;
- la l.r. 12 luglio 2007 n. 12 «Modifiche alle l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti», in particolare l'art. 8;
- la l.r. 18 giugno 2008, n. 17 – Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

Viste:

- la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 8/220 – Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicembre 2001 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- la d.g.r. 13 febbraio 2008, n. 8/6581 – Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione

dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti» del programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 220/2005;

Considerato che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 della l.r. 12/2007, così come modificata dalla l.r. 17/2008, secondo il quale le province devono adottare i piani provinciali di cui all'art. 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 31 ottobre 2008;
- Regione Lombardia ha inviato alla Provincia di Brescia, in data 5 dicembre 2008, prot. Q1.2008.0027382, una nota avente ad oggetto «Piani provinciali di gestione dei rifiuti. Avvio del procedimento ex art. 13-bis l.r. n. 26/2003 e art. 8 l.r. n. 12/2007», nella quale si evidenziava che il termine stabilito dalla legge per la trasmissione del piano era scaduto e si prospettava la necessità di procedere all'avvio dell'iter di commissariamento;
- la Provincia di Brescia ha adottato il piano in data 20 gennaio 2009 con d.c.p. n. 1, prevedendo il successivo adeguamento degli elaborati cartografici secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 6581 del 13 febbraio 2008 e lo ha trasmesso alla Giunta regionale con nota del 24 febbraio 2008 prot. 4114;
- la Provincia di Brescia ha provveduto a trasmettere l'integrazione del piano comprensiva della cartografia revisionata in coerenza con i criteri regionali il 10 giugno 2009, con nota di trasmissione di cui al prot. provinciale n. 73568;

Rilevato che:

- la Provincia di Brescia, con prima nota in atti regionali del 18 dicembre 2008, prot. n. 28257, ha comunicato che terminata la sessione di bilancio avrebbe provveduto all'adozione del piano nella seduta del 31 dicembre 2008 e chiesto la sospensione dell'avvio della procedura per l'esercizio del potere sostitutivo;
- il Consiglio provinciale di Brescia, con seconda nota in atti regionali del 7 gennaio 2008, prot. n. 32 ha comunicato che a-

vrebbe provveduto ad approvare il piano nella seduta del 20 gennaio 2009;

- il piano completo è stato comunque sottoposto ad istruttoria tecnica a cura della U.O. regolazione del mercato e programmazione al fine di fornire all'ente, nel rispetto del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 13-bis, commi 1 e 2, della l.r. 26/03, indicazioni circa la corretta ri-adozione del piano ed evitare l'avvio dell'iter di commissariamento;

- in via generale, l'istruttoria di cui sopra ha evidenziato alcune incongruenze con il programma regionale di gestione dei rifiuti nonché con i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 6581/2008, puntualmente indicate nell'allegato tecnico A;

Ritenuto opportuno, sempre nel rispetto del principio di cui sopra, assegnare alla Provincia di Brescia un termine ulteriore per consentire la ri-adozione del piano comprensiva delle correzioni contenute nell'allegato tecnico A alla presente deliberazione, con l'avvertimento che, la mancata ri-adozione nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'avvio del procedimento ex art. 13-bis l.r. n. 26/2003 e art. 8 l.r. n. 12/2007;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di disporre che, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, la Provincia di Brescia adotti e trasmetta alla Regione la proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, recependo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico A nella presente deliberazione;

2. di procedere, decorso inutilmente il termine assegnato di cui al punto 1 e, sentita la Provincia inadempiente ai sensi dell'art. 13-bis l.r. 26/2003 e 8, comma 1, della l.r. 12/07, all'attivazione dell'intervento sostitutivo regionale previsto dall'art. 8, comma 1, l.r. n. 12/2007 ai fini della modifica, ri-adozione e trasmissione alla Regione della proposta di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico A, con avvio dell'iter di approvazione previsto dall'art. 20 della l.r. n. 26/2003;

3. di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'allegato tecnico A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

4. di disporre l'invio per la notifica della presente deliberazione all'Amministrazione provinciale di Brescia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

Relazione di piano (modulo 4) di cui alla «Revisione 00» del dicembre 2007

- Capitoli 7 – pag. 11, flussi dei rifiuti: a fronte della riduzione di rifiuti prevista pari al 10% e di un 70% di R.D. attesa al 2016, si fa presente che, in caso di obiettivo disatteso, si rischierebbe una sottostima dei flussi a recupero e smaltimento e di un sotto-dimensionamento dell'impiantistica di compostaggio e discarica.

- Capitoli 7, 13 e 14: riguardo le tariffe di conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di termovalorizzazione, si ribadisce, quanto già anticipato agli uffici provinciali con nota del 31 luglio 2009, prot. 15828, l'illegittimità della potestà in capo alle Province di determinazione amministrativa delle tariffe medesime in quanto il corrispettivo tariffario ha un carattere prettamente civilistico, corrispondendo al prezzo che il titolare dell'impianto richiede al «cliente» come corrispettivo della prestazione imprenditoriale. In assenza del previsto regolamento per la determinazione della tariffa, di cui all'art. 238, comma 6 del d.lgs. 152/2006, le A.A.T.O. (ovvero le Province) non hanno alcun potere di determinarla, neppure in via provvisoria. La TIA deve essere ricondotta al «genus» delle prestazioni patrimoniali imposte (mantenendo dunque la natura di tassa e non di tariffa) in quanto i cittadini non hanno modo di sottrarsi ad essa. A tal proposito, si sottolinea che con la l.r. 10 del 29 giugno 2009 la l.r. 26/03 è stata modificata, ed è stata abrogata la lettera e) dell'art. 16, in quanto la stessa attribuiva erroneamente alle Province il potere di definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento.

- Capitolo 7, impianto di termovalorizzazione: le stime dei quantitativi di rifiuti urbani da inviare al termovalorizzatore di Brescia sono corrette in tutti gli scenari analizzati a fine piano (2016), così come la quota di mutuo soccorso interprovinciale

calcolata sul 20% dell'indifferenziato prodotto. Nella verifica dello scenario inerziale (scenario «0») occorre però considerare che:

- la quantità di rifiuti urbani conferiti al termovalorizzatore al 2016 (calcolata con un Potere Calorifico Inferiore medio), ancorché calcolata correttamente (ivi compreso il 20% di mutuo soccorso interprovinciale), supera i quantitativi assorbibili dalle prime due linee del termovalorizzatore, autorizzate al trattamento dei R.U.;
- nel documento di piano si afferma l'inesistenza di deficit impiantistico per la termovalorizzazione dei rifiuti urbani, poiché viene considerato nel computo della potenzialità impiantistica dedicata ai R.U. anche la terza linea;
- l'autorizzazione rilasciata prevede tuttavia che la terza linea riceva soltanto alcune tipologie di rifiuti speciali.

Pertanto, considerando che la Provincia individua il termovalorizzatore esistente di Brescia come unico impianto «di Piano» per la termovalorizzazione dei R.U., alla luce della potenziale sottostima dei flussi a recupero e smaltimento segnalata in precedenza, si rende necessaria una conversione della linea del Termovalorizzatore esistente allo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto attualmente risulta autorizzato allo smaltimento di alcune categorie di rifiuti speciali.

Si richiede inoltre, relativamente alle potenzialità impiantistiche, di verificare che la capacità nominale sia sufficiente, oltre che per i quantitativi, anche per quanto riguarda il carico termico, ipotizzando dei valori congrui di PCI per le tipologie di rifiuti conferiti al termovalorizzatore.

– Capitolo 10, pag. 288: le stazioni di trasferimento non sono riconosciute dalla norma nazionale di riferimento, d.lgs. 152/06, così come le «piattaforme» vanno ri-denominate con la seguente dicitura: «infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal d.m. attuativo del d.lgs. 152/06 e s.m.i. art. 183 comma 1 lettera cc)» e pertanto considerate al pari degli altri impianti di recupero. Occorre anche sottolineare che le strutture preposte alla R.D. non sono oggetto dei criteri localizzativi, mentre le strutture preposte alla R.D. in cui vengono operati trattamenti, sono a tutti gli effetti impianti di recupero e pertanto devono essere autorizzati, e assoggettati ai criteri localizzativi previsti per il terzo gruppo di impianti elencati al paragrafo 8.6.2 della d.g.r. 6581/08.

Congrui ai disposti della d.g.r. 6581/08 «Individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti»

In via generale e da un punto di vista metodologico/rappresentativo, gli uffici di piano hanno provveduto correttamente all'elaborazione della cartografia di piano fornendo, oltre all'analisi della vincolistica insistente sul territorio, anche il quadro esaustivo del «parco impiantistico» esistente in Provincia di Brescia, sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani che gli speciali.

L'istruttoria effettuata dai competenti uffici regionali, in via eccezionale e a titolo collaborativo, considerato l'invio del piano oltre il termine, ha evidenziato alcune imprecisioni e incongruenze rispetto ai contenuti della norma regionale vigente, la d.g.r. 6581/08.

Di seguito, si elencano le modifiche necessarie da apportare alla documentazione (cartografia e «modulo 2») affinché il piano nel suo complesso possa essere ritenuto congruente alla programmazione regionale e alle specifiche norme di riferimento. A tal proposito si sottolinea che, non disponendo di una versione informatica completa ed univoca degli atti, organizzata in senso cronologico relativamente alle modifiche apportate man mano dalla provincia, gli elaborati che gli uffici regionali competenti hanno sottoposto a verifica, sono i seguenti:

- modulo 2: «Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti» di cui alla «Revisione 2» – marzo 2007 integrata dall'«Aggiornamento della relazione generale del giugno 2008»;
- esame delle osservazioni/controdeduzioni del dicembre 2008;
- revisione 2 del sopracitato «modulo 2» datata maggio 2009, modificata secondo i disposti del comma 4 della d.c.p. n. 1 del 20 febbraio 2009, trasmessa «brevimanu» agli uffici regionali competenti l'8 giugno 2009 e comprensiva delle cartografie modificate ai sensi della d.g.r. 6581/08.

Revisione 2 del maggio 2009

– Pag. 11, 12, 13: stralciare dal punto elenco relativo agli impianti il primo «alinea», in quanto le stazioni di trasferimento non sono riconosciute dalla norma nazionale di riferimento d.lgs. 152/06, al pari della «piattaforme» che vanno ri-denominare con la seguente dicitura: «infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal d.m. attuativo del d.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 183 comma 1 lettera cc)» e pertanto inserite nel quarto alinea insieme a tutti gli impianti di recupero.

– Pag. 17 – tav. 2 – stralciare le aree IGT dai vincoli Escludenti n. 4 in quanto le stesse sono ritenute PENALIZZANTI nella norma regionale, come correttamente evidenziato in tav. 4.

– Pag. 18 – tav. 3 – per maggior chiarezza, di seguito all'elenco delle aree vocate DOC e/o DOGC (se esistenti) inserire la precisazione riportata nella tab. 1 al punto 4 di pag. 14, che specifica che nelle aree «vocate», qualora si verifichi l'esistenza di mappali effettivamente coltivati e indicati negli albi regionali DOC e DOGC presenti nel SIARL, consultabili presso i CAA, gli stessi saranno mappali ESCLUDENTI.

– Pag. 21 – tab. 2 – quarta colonna – n. 6, aggiungere che la soggiacenza della falda è fattore PENALIZZANTE anche per gli impianti di termovalorizzazione.

– Pag. 22-23 – relativamente all'individuazione grafica della soggiacenza di falda effettuata dagli uffici, in ragione di ciò che il piano stesso fa rilevare, ovvero che la dinamicità del circuito idrico sotterraneo e il livello piezometrico di massima escursione della falda deve essere indagato e verificato puntualmente, si ritiene eccessivo definire ESCLUDENTE a priori tutta l'area individuata nella tav. 6 di pag. 23, ricavata dalla sovrapposizione grafica delle informazioni/studi disponibili; pertanto si prescrive di attribuire alla vasta area, evidenziata in cartografia con il colore rosso, il grado di prescrizione PENALIZZANTE valido per tutti gli impianti, fatti salvi gli approfondimenti puntuali e preventivi (almeno annuali) del livello piezometrico, i quali possono rendere ESCLUDENTI le localizzazioni delle discariche «in fossa». Modificare quindi le tav. 6 e 7 di pag. 23 e 24.

– Pag. 24 – tav. 7 – punto 11 – la vulnerabilità medio alta del sottosuolo è meno estesa di quella rappresentata, estrarre dal dato georeferenziato complessivo (PTUA) i soli valori compresi da «medio» a «estremamente elevato».

– Pag. 28 e 29 – tav. 8 e tav. 9 – tra le aree interessate da vincoli ESCLUDENTI è stata inserita anche la fascia C del PAI. Si prescrive di attribuire a quest'ultima il grado di prescrizione PENALIZZANTE, in quanto la d.g.r. 6581/08 prevede che siano ESCLUDENTI i soli territori compresi nella fascia A, B definita e B di progetto; per differenza la fascia C deve essere considerata PENALIZZANTE, fatte salve le previsioni comunali (ai sensi dell'art. 31 del PAI) da approfondirsi a scala locale/comunale, che potrebbero prevedere alcune esclusioni in merito, ma che non possono essere rappresentate in cartografia per mancanza del dato georeferenziato.

– Pag. 29 – tav. 9 – non si comprende quali temi, afferenti alla tutela da dissesti e calamità e nel dettaglio elencati nella d.g.r. 6581/08 siano confluiti nei punti 16.1b, 16.1a e 17, se possibile specificare la corrispondenza a quanto elencato in norma.

– Pag. 30 – tab. 5 – punto 19 – colonna 4 esclusioni, per quanto attiene i parchi regionali dotati di PTC, modificare l'ultimo periodo «... o su tutto... di inserimento», specificando che le norme possono escludere, in taluni casi o in zone particolari, la localizzazione degli impianti e che ogni localizzazione è comunque soggetta al parere dell'ente Parco.

– Pag. 33 – tav. 11 – per maggior chiarezza, di seguito al tema relativo ai 300 m di rispetto dai SIC e dalle ZPS, specificare che non sono esclusi gli ampliamenti (vedi nota 3 pag. 30).

– Pag. 36 – tab. 7 punti 23 e 24, precisare nelle note n. 1 e 2 che i 1000 m sono temporanei: l'area di pertinenza introdotta dalla d.g.r. 6581/08, rappresenta infatti un'indicazione di tipo «precauzionale», in attesa che in sede di istruttoria si possa, da un lato verificare la definizione precisa dell'area di pertinenza all'interno del d.m. stesso e, dall'altro, nel caso non sia stata determinata, si possa consultare la competente Soprintendenza, la quale può definire, sulla base dell'esame paesistico del progetto la distanza più corretta al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e la percezione del sito/bene tutelato.

– Pag. 37 – tema 24, tracciare un buffer di 1000 m di tipo

lineare e centrato sui beni individuati, specificando che si tratta di un'area in cui è necessario l'approfondimento di cui sopra.

– Pag. 38 – stralciare l'ultimo periodo «I Comuni, nella redazione dei PGT, devono recepire quanto stabilito dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti in merito alle aree non idonee alla localizzazione degli impianti»: tale assunto è superfluo, in quanto con il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del d.lgs. 152/08 «... l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

– Pag. 41 – tab. 9 «vincoli definiti dalla Provincia» – punto 34: quanto riportato nella colonna «campo di applicazione» non è chiaro o è superfluo, in considerazione della previsione contenuta nella d.g.r. 6581/08 che garantisce una distanza di rispetto tra discariche diverse di almeno 50 metri (misurati a bordo vasca) eccetto per gli ampliamenti. Nella stessa ottica occorre rivedere/stralciare anche i primi due periodi del paragrafo 2.10.2 di pag. 44.

– Pag. 41 – tab. 9 – punto 38 «aree di emergenza» (studio preliminare del piano per la protezione civile) classificate ESCLUDENTI per tutti gli impianti: si prescrive di attribuire a queste aree grado di prescrizione PENALIZZANTE, trattandosi di eventi/situazioni contingenziali e/o di emergenza, dal carattere temporaneo. Rivedere di conseguenza anche la tav. 17.1 di pag. 46.

– Pag. 45 – paragrafo 2.10.3 «zone umide» (censimento zone umide) – in mancanza di una norma specifica che escluda espressamente le trasformazioni, a queste aree deve essere attribuito livello di prescrizione PENALIZZANTE, eccetto le eventuali norme/distanze previste dal PTCP per le risorgive/fontanili; modificare pertanto l'ultimo capoverso e rivedere anche l'indicazione contenuta nella tav. 17.1 e 17.3 di pag. 46/53 e il punto 40.1 di pag. 51.

– Pag. 48 – paragrafo 2.10.5 «Comuni turistici: non è chiaro il senso del primo capoverso ma si prescrive comunque il suo stralcio, insieme all'indicazione contenuta nella tav. 17.1 di pag. 46 e il rimando di pag. 60. Secondo quanto ampiamente approfondito nel corso della presente istruttoria, è illegittimo apportare correttivi alle tariffe di conferimento dei rifiuti urbani ai Comuni che presentano sul territorio strutture di recupero o smaltimento, anche se finalizzate alla messa in opera di misure di mitigazione/compensazione ambientale. Tali interventi sono eventualmente da definirsi nelle singole autorizzazioni, di concerto con i Comuni territorialmente interessati.

– Pag. 59 – punto 40.9: riportare a PENALIZZANTE il grado di prescrizione attribuito alla fascia di rispetto di 100 m delle infrastrutture stradali/ferroviarie in previsione, fino a quando i tracciati non saranno definitivamente approvati, verificando le eventuali esclusioni di concerto con la Provincia o l'ente gestore dell'infrastruttura.

Franciacorta

– Pag. 42 – tab. 9 – punto 41: si prescrive lo stralcio dell'intero punto o la sostituzione con quanto correttamente riportato al paragrafo 2.2, tab. 1 di pag. 14. Quanto riportato dalla provincia rappresenta, infatti, una prescrizione aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla d.g.r. 6581/08, oltre ad una chiara contraddizione con quanto riportato in altre parti della medesima relazione di piano, per la precisione a quanto specificato al punto 40.11 di pag. 59 e al punto 3.2. di pag. 72.

La d.g.r. 6581/08 prevede che nelle Aree di pregio agricolo DOC, DOGC, d.lgs. n. 228/2001, l'esclusione valga per tutte le tipologie impiantistiche ma «nei limiti delle aree direttamente interessate», da intendersi come le aree effettivamente coltivate all'interno delle zone «vocate» alla produzione come individuate/descritte nei disciplinari o nei decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAAF), indicate negli albi regionali DOC e DOGC e presenti nella banca dati SIARL. Se pur l'area «vocata» alla produzione del vino denominata «Franciacorta», al pari di tutte le altre aree DOC/DOGC della provincia di Brescia e della Lombardia, sia un ambito agricolo di pregio riconoscibile anche sotto il profilo paesaggistico (pag. 62-63-64 del piano) e, nel suo complesso risulti oggetto di specifica disciplina paesistica, si fa presente che nessuna norma di settore implica un'esclusione a priori di progetti di nessun genere, fatte salve le esclusioni previste invece dalla d.g.r. 6581/08 per alcuni ambiti rilevanti da un punto di vista paesaggistico.

La «Franciacorta» risulta infatti interessata sia dal vincolo ESCLUDENTE relativo alle aree DOC/DOCG «nei limiti delle aree direttamente interessate» che da altri vincoli ESCLUDENTI individuati dalla d.g.r. 6581/08. La restante parte dell'area «vocata» alla produzione del vino però, come individuata nel decreto MiPAF del 25 giugno 2008 «al netto» dei vincoli escludenti, non presenta tuttavia aree di rilevanza ambientale/naturale documentabili e ulteriormente tutelabili, tali per cui, giustificare l'esclusione totale dell'area (prevista a pag. 42, punto 41 del piano) dalla possibilità di localizzare impianti di termovalorizzazione di R.U. e R.S., discariche (eccetto inerti) e loro varianti.

Pertanto tale previsione non è ammissibile e deve essere stralciata dal piano, così come l'estensione della medesima tutela ai 500 m di territorio esterni al perimetro dell'area. Tutto ciò in considerazione del fatto che, la porzione di territorio individuata nel decreto, ingloba anche terreni incolti, già urbanizzati/antropizzati ad alte attività produttive. Riassumendo, si prescrive di stralciare l'ultimo assunto di pag. 64 o di modificarlo a favore di un grado di prescrizione PENALIZZANTE e di modificare la tav. 16 di pag. 43 e la tav. 17-8 di pag. 65, attribuendo grado di prescrizione PENALIZZANTE alla macroarea individuata (decreto MiPAF) mantenendo grado di prescrizione ESCLUDENTE per le sole aree coltivate, come evidenziate nelle tav. 1-2 di pag. 16-17. Nel complesso, quanto sopra richiesto, comporta anche la rimozione delle contraddizioni rilevate all'interno del testo, in relazione alle «aree di pregio agricolo», a favore di un'interpretazione univoca e conforme alla d.g.r. 6581/08.

– Pag. 66 e 67 – paragrafo 2.11 – in considerazione dei punti precedenti, rivedere anche le tavole di sintesi e il calcolo del «Fattore di pressione provinciale».

– Atto di adozione del Consiglio provinciale (d.c.p. n. 1 del 20 gennaio 2009): si fa presente che, per le motivazioni fin qui adottate, anche i punti 4, 5, 8 della delibera di adozione vanno stralciati.